IN BREVE n. 001-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

Anno nuovo, vita nuova …
speriamo !!! ma ne dubito …
intanto un **Buon Anno !!!**
Marco Perelli Ercolini

CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.
Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 – Hotel Leon D'Oro Via Piave, 5 – Tel 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a FEDER.S.P.eV. – via Ezio, 24 – 00192 Roma

Leggi in: https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf .

IL CONSENSO INFORMATO NELLA SENTENZA 32124/2019 DELLA CASSAZIONE

Molto interessanti sono alcune puntualizzazioni nella sentenza n.32124 del 10 dicembre 2019 della Cassazione:

1. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico prestato, con due diritti distinti:

   I. il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;

   II. il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

2. In mancanza di consenso informato l'intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanitario obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.

3. L'obbligo del consenso informato costituisce la legittimazione e il fondamento del trattamento sanitario con le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto al fine di porlo in condizioni di consapevolmente consentirvi (esecuzione, rischi, «inalterazione» cioè esito nullo e relativa sua inutilità).

4. Dovere della struttura e del medico è quello di informare il paziente in ordine

   I. alla natura dell'intervento,

   II. ai suoi rischi,

   III. ai possibili e probabili risultati conseguibili,

   IV. alle implicazioni verificabili

adottando:

   a) un linguaggio a lui comprensibile,

b) tenendo anche conto dello stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone.

5. Il consenso informato va sempre acquisito

a) sia nel caso di scarsa probabilità (caso fortuito)

b) sia nel caso di alta probabilità (caso quasi certo)

per una accurata valutazione dei rischi da parte del paziente quale titolare del diritto e pertanto la struttura sanitaria e il professionista non possono omettere di fornire tutte le dovute informazioni.

6. Il consenso deve essere oltre che informato, anche libero. Non può essere mai presunto o tacito, ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo adeguata informazione, esplicita che permetta al paziente di scegliere tra le diverse possibilità o di rifiutare o interrompere.

7. È onere della struttura e del medico di provare l'adempimento dell'obbligazione di aver fornito completa ed effettiva informazione sul trattamento e sulle sue conseguenze e a questo proposito attenzione a eventuali modalità improprie e tra queste la sottoposizione alla sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico.

A questo proposito l'importanza:

a) di varie annotazioni sul modulo prestampato;

b) di una documentazione e le testimonianze di precedenti incontri medico-paziente inerenti la patologia, l'intervento e le possibili complicanze.

Da quanto sopra si evince inoltre come sia la struttura che il medico siano responsabili di fronte a un consenso viziato: la struttura per non aver vigilato, il medico per aver raccolto un consenso viziato.

PRECISAZIONI INPS

Col messaggio numero 4827 del 24 dicembre 2019 l'Inps fornisce precisazioni alla circolare n.147
dell'11 dicembre 2019 e precisamente:

Con riferimento alla circolare n. 147 dell'11 dicembre 2019, si comunicano gli importi corretti dell'indennità integrativa speciale per l'anno 2020:

- *l'importo mensile è pari euro 788,77, mentre l'importo della tredicesima è pari a euro 768,77.*

Si è provveduto ad aggiornare la circolare con gli importi corretti.

VEDI NEGLI ALLEGATI in questo PDF:
INPS Circolare n.147 dell'11.12.2019
INPS Messaggio 4827 del 24.12.2019

2020 – TASSA SULLA VEDOVANZA

In base al comma 41 dell'articolo 1 allegato F della legge 335 ecco i parametri per i tagli alle pensioni del coniuge superstite (senza figli minori o studenti o inabili) per l'anno 2020 tenendo presente che il trattamento minimo Inps provvisorio per il 2020 è pari a euro 515,07 mensili:

- redditi da 3 a 4 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 75% del trattamento di reversibilità cioè il 45%;
- redditi da 4 a 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 60% del trattamento di reversibilità cioè il 36%;

- redditi oltre 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 50% del trattamento di reversibilità cioè il 30%,

cioè

- tra € 20.087,73 e € 26.783,64 percentuale di cumulabilità 45% del trattamento del de cuius;
- tra € 26.783,64 e € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 36% del trattamento del de cuius;
- oltre € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 50% del trattamento del de cuius.

Sono considerati redditi personali: da lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (seconde case, non quella di abitazione), altri redditi personali.

Sono esclusi: casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, pensione/i di reversibilità, redditi di capitale (Bot. Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.).

I titolari di queste pensioni annualmente per variazioni di reddito o di nucleo familiare (figli minori che diventano maggiorenni e non sono studenti, figli che hanno terminati gli studi, ecc.) debbono darne comunicazione all'Inps.

INPS – Al via 820 INCARICHI di COLLABORAZIONE MEDICO LEGALE

Il Presidente INPS Pasquale Tridico, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Wedekind, ha presentato un emendamento alla legge di bilancio 2020 che permetterà all'Istituto di conferire 820 nuovi incarichi di collaborazione per attività medico legali. Alla conferenza ha partecipato anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. Il conferimento degli 820 incarichi, da 35 ore settimanali a tempo indeterminato, avverrà attraverso la stipula di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

INPS – CONGUAGLIO CONTRIBUTI

Colla circolare 160/2019 l'Inps fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio da effettuare da parte dei datori di lavoro privati non agricoli oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2019 (scadenza di pagamento 16/1/2020), anche con quella di competenza di gennaio 2020 (scadenza di pagamento 16/2/2020).

VEDI NEGLI ALLEGATI in questo PDF:
INPS Circolare n.160 del 27.12.2019

ALCUNE MISURE NEL 2020

Prestazioni sanitarie e E-fattura
Anche il il 2020 esonero dall'obbligo di fattura elettronica per coloro che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria e per prestazioni sanitarie a persone fisiche.
Rif. 27 ottobre 2019 - art.15 DL124/2019 convertito in legge 157/2019

Bonus facciate
Detrazione del 90% per interventi (compresi interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati recupero o restauro della facciata esterna degli edifici nelle zone omogenee A e B.
Rif. 1 °gennaio 2020 - art. 1 commi 219/224 legge 160/2019

Abolizione Tasi

Eliminata la Tasi e applicazione di una sola forma di prelievo con regole Imu. Aliquota base: 8.6 per mila con possibile aumento sino al 10,6 per mille con maggiorazione dell'0,8 per mille nei Comuni che già la applicano.
Rif. 16 dicembre 2020 primo versamento del nuovo tributo, acconto del 16 giugno pati al 50% di Imu e Tasi del 2019 - art. 1 commi 738/783 legge 160/2019

Abolizione superticket prestazioni sanitarie
Abolizione la quota fissa di 10 euro di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per assistiti non esenti
Rif. 1° settembre 2020 - art. 2 commi 446/448 legge 160/2019

Seggiolini antiabbandono
Per trasporto bambini sino a 4 anni su autovetture o autocarri obbligo di seggiolino munito di dispositivo antiabbandono. Previsto incentivo di 30 auro all'acquisto.
Rif. 6 marzo 2020 - art.52 DL 124/2019 convertito in legge 157/2019.

INAIL – ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI (fonte sito Inail)

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Dal 1° marzo 2001 l'assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all'Inail. Nell'anno 2006 l'assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%. Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l'età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita (t.u. n. 1124 del 1965).

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E', invece, escluso l'infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E' escluso dall'obbligo assicurativo:

colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni

- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l'anno precedente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l'importo è fissato in € 24,00 annui. E' esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro).

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell'anno, ricevono una lettera dall'Inail con l'avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l'indicazione dell'importo da versare. L'interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell'Inail attraverso il link "pagoPA", accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure presso gli uffici postali, gli istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i bancomat, i supermercati. Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente.

Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

Legge 3 dicembre 1999, n. 493

Decreto ministeriale del 15 settembre 2000

Decreto ministeriale del 31 gennaio 2006

legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Legge n.145 del 30 dicembre 2018

- **Pagamenti pagoPA®**
- **Infortunio in ambito domestico** - Requisiti di obbligatorietà, esoneri e modalità di iscrizione.
- **Ricorso** - Tempi e modi del ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.
- **Contact center** - Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile.

INAIL - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI: OBBLIGATORI TRE NUOVI SERVIZI ONLINE (fonte sito Inail)

Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 sono illustrati tre servizi online obbligatori dal 1° gennaio 2020 per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo di prima iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione esclusivamente con modalità telematiche.

I tre servizi online obbligatori da tale data sono:

- "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" per i soggetti che devono richiedere la prima iscrizione;
- "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" per i soggetti che hanno diritto all'esonero del versamento del premio;
- "Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione" per la comunicazione di cancellazione dall'assicurazione.

La circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 illustra i servizi telematici realizzati, descrivendoli e

precisando che gli stessi sono riservati ai soli utenti con credenziali dispositive (dell'Inail, dell'Inps, della Carta nazionale dei servizi o di Spid).

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 37 del 30.12.2019

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-nr-37-del-30-dic-2019.pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg2-circolare-nr-37-del-30-dic-2019.pdf

GOVERNO – PUBBLICATO il DECRETO MILLEPROROGHE da DplMo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

VEDI NEGLI ALLEGATI in questo PDF:
DL 30.12.2019 n. 162 Milleproroghe

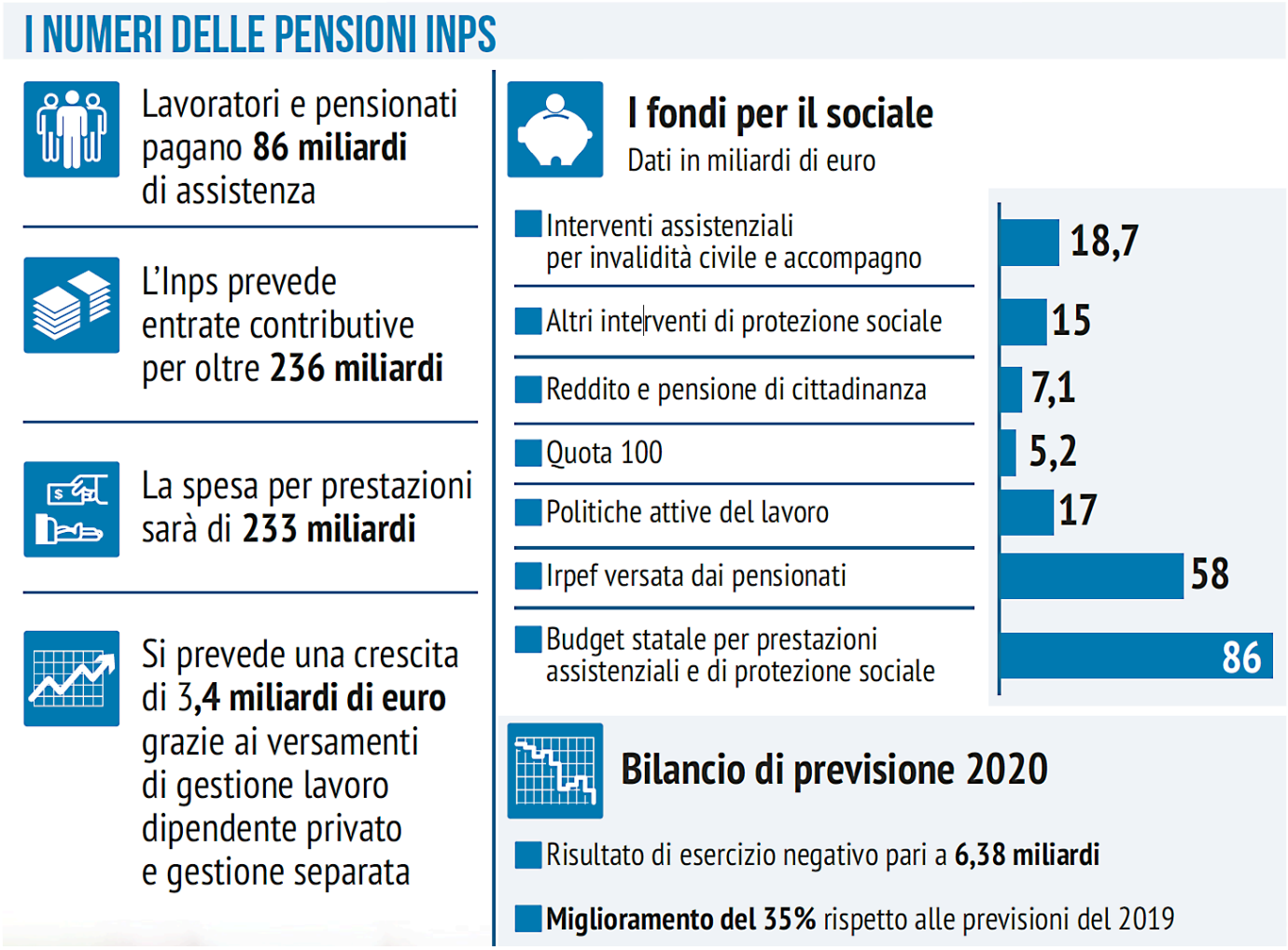

da Libero del 2.gennaio 2020 a cura di Antonio Castro in articolo Previdenza in salute – Sorpresa, le pensioni sono tornate in attivo.

Leggi in: https://generazionevincente.it/file/rassegna_stampa/2-gennaio-2020.pdf pagina 39